



Consiglio del 24 maggio 2013

Punto 8 all' ODG

Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

ALLEGATO 8.2.

**Commissione Crediti e Risk Management (GdL "Valutazione dei cedenti e dei debitori")
I rischi nell'operazione di factoring**



Il rischio di credito nell'operazione di factoring

Documento prodotto da	Versione
Commissione Crediti e Risk Management (GdL "Valutazione dei cedenti e dei debitori")	Bozza al 21 maggio 2013

L'operazione di factoring comporta per l'intermediario finanziario l'assunzione di una serie di rischi, variamente presenti e articolati a seconda della tipologia della clientela, dell'operazione e del contratto, delle condizioni del mercato finanziario e valutario.

Una corretta comprensione dei rischi assunti dal factor è necessaria e propedeutica alle riflessioni in merito alle modalità di valutazione della transazione di factoring.

Nel factoring, il rischio principale è dato dall'eventualità che la controparte (il soggetto debitore) non onori il proprio impegno di pagamento, generando un rischio di credito: quest'ultimo è solitamente definito come la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore della relativa posizione creditizia.

Tale definizione, che richiama i concetti di Basilea, non comprende soltanto il rischio di insolvenza (o rischio di credito in senso stretto), inteso come la possibilità che la controparte non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ma anche il rischio di downgrading, inteso come il rischio di una perdita conseguente al deterioramento del merito creditizio della controparte a cui seguirebbe un innalzamento dello spread richiesto dal mercato su quella esposizione (in questa fase, si prescinde dai concetti di PD, LGD ed EAD dell'operazione, che saranno oggetto di riflessioni specifiche).

In un'operazione di factoring, dove un'impresa (cedente) cede al factor dei crediti commerciali derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi verso un altro soggetto (debitore ceduto), l'intermediario finanziario può risultare esposto nei confronti delle controparti, a seconda della natura delle operazioni:

- i. per cassa:
 - a. nei confronti del cedente, per gli anticipi concessi a valere sul montecrediti ceduto,
 - b. nei confronti del debitore, per i crediti acquistati a titolo definitivo, e
- ii. nei confronti del debitore ceduto per il plafond garantito.

Tuttavia, ai fini di una corretta comprensione del rischio nel factoring, la definizione di rischio di credito deve tenere conto delle caratteristiche peculiari dell'operazione di factoring. Infatti, se nel credito bancario tradizionale e in altre forme di finanziamento l'operazione genera tipicamente un **rischio di natura "finanziaria"**, inteso come il rischio del mancato adempimento di un obbligo di restituzione di una somma di denaro normalmente non soggetto a condizioni, ma solo a termini, il factor, tenuto conto della natura auto liquidante dell'operazione, nella sua operatività tipica (ma non esclusiva) è esposto fisiologicamente al rischio di credito "finanziario" in via mediata e successiva rispetto al **rischio di natura "commerciale"**: il debito commerciale presuppone infatti un'obbligazione di pagamento derivata e, tipicamente, condizionata, poiché il debitore paga il corrispettivo di una fornitura o di una prestazione in quanto esse siano dotate di certe caratteristiche. Se il debito finanziario rappresenta una risorsa aggiuntiva rispetto a quelle generate dall'impresa, il debito commerciale rappresenta un debito di funzionamento corrente.

Per il credito finanziario, si stima la capacità di rimborso del prestatore, sulla base dei flussi di cassa netti generati dalla sua attività in un orizzonte temporale determinato. Per il credito commerciale, si valuta la capacità dell'acquirente di trasformare i propri acquisti in vendite, la velocità di rotazione dei crediti e dei debiti commerciali, le caratteristiche specifiche del singolo rapporto di fornitura sotto il profilo della sua sostituibilità nel brevissimo periodo.

A seconda della tipologia di intervento, a fronte dell'erogazione dei servizi di factoring, la determinazione del rischio di credito complessivo dell'operazione per il factor deve tenere conto di alcune fattispecie elementari:

- i. **rischio di credito in senso stretto**, rappresentato dal rischio di perdita per inadempimento dei debitori (sia nel pro soluto che nel pro solvendo) e per la mancata restituzione dei corrispettivi anticipati da parte del cedente (pro solvendo).;
- ii. **asset risk**, è un concetto più vasto della valutazione del merito creditizio dei singoli debitori ceduti, in quanto fa riferimento all'interazione dei singoli nominativi all'interno del portafoglio ceduto, il cui profilo di rischio è determinato dalla concentrazione dei debitori e dalla loro natura domestic-export, dall'ageing, DSO e termini di pagamento, metodi di pagamento, statistiche sui "bad debt", ecc...;
- iii. **rischio di "factorability"**, connesso alla natura e alle caratteristiche del rapporto di fornitura oggetto di fattorizzazione, che influiscono sulla attitudine dei crediti ceduti ad auto liquidarsi, soprattutto con riferimento ad un'ipotetica fase terminale del rapporto stesso. Tale rischio è apprezzabile con l'analisi dell'oggetto della fornitura e della tipologia di debitori coinvolti, del processo di fatturazione e delle statistiche relative alle fatture (numero, importi...), dei contratti, ecc....
Il **rischio di diluizione (dilution)**, identificabile nella possibilità, nell'ambito dei crediti commerciali acquistati, che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo è l'aspetto più quantificabile del rischio di factorability;
- iv. **rischio di concentrazione delle relazioni**, si inserisce fra l'asset risk e il rischio di factorability, in quanto nella transazione di factoring uno dei più rilevanti fattori di mitigazione del rischio è costituito dalla numerosità delle relazioni commerciali del soggetto affidato che è possibile mettere sotto osservazione e sulle quali è possibile intervenire. Infatti una buona diversificazione non solo consente al portafoglio ceduto di



“sopravvivere” al default di uno o più debitori, ma anche contribuisce ad isolare e contenere eventuali criticità legate alle transazioni commerciali sottostanti i crediti ceduti e limita l'impatto di potenziali frodi;

- v. **facility risk**, connesso alle caratteristiche contrattuali e operative dell'operazione di factoring che ne concorrono a determinare il profilo di rischio. Richiede la valutazione della motivazione per la forma tecnica proposta e il giudizio sull'operatività in fieri (ad esempio, cessione global vs cessione spot, confidential vs disclosed, QN vs riconoscimento, modalità trasmissione fatture, documenti accompagnatori, dunning). Ove siano offerti più prodotti e/o più operatività in cui il cliente assume il duplice ruolo di cedente e debitore ceduto, da queste situazioni può derivare, dal punto di vista concettuale, un **rischio di correlazione fra le operatività**, inteso come la possibilità di variazioni inattese del rischio complessivo dell'operazione dovute alla correlazione fra i rischi derivanti dalle caratteristiche delle diverse operatività offerti al cliente (quest'ultimo peraltro appare particolarmente complesso da identificare e quantificare);
- vi. **rischio di commistione (commingling)**, che si manifesta nelle operazioni di acquisto di crediti ogni qual volta i fondi di spettanza del factor si possono confondere con quelli del cedente, in particolare nell'ipotesi in cui il cedente trattenga presso di sé le somme ricevute a seguito di pagamenti effettuati dal debitore nei casi di rapporto non notificato, collection affidata al cedente o di pagamento erroneamente effettuato a quest'ultimo
- vii. **rischio di ritardato pagamento**, inteso come una variazione inattesa dei tempi di rotazione dei crediti ceduti rispetto a quanto previsto dal factor, ciò può generare perdite economiche e rischio di liquidità. Tale rischio trova più evidente manifestazione nei casi in cui la garanzia pro soluto viene collegata al pagamento del debitore ad una scadenza predeterminata.
- viii. **rischio di variabilità normativa**, inteso come la possibilità che variazioni della normativa applicabile alla relazione commerciale o creditizia, successive alla presa in carico dell'operazione, impediscano, posticipino o modifichino le condizioni di pagamento da parte del debitore ceduto. Tale rischio si manifesta principalmente (ma non solo) nelle operazioni in cui il debitore ceduto appartiene alla pubblica amministrazione;
- ix. Altri rischi: rischio paese, rischio di cambio, rischi legali (ad esempio, rischio di revocatoria, rischio di regolarità contributiva nelle operazioni con debitori pubblici), rischi reputazionali e operativi (ad esempio, rischio di frode), ecc...

Molti dei rischi sopra elencati, qui inseriti fra i rischi di credito, possono essere considerati come rischi “di confine” fra rischio di credito e rischio operativo (ad esempio, rischio di dilution, rischio di commingling, ecc...) e dare quindi luogo a classificazioni differenti fra gli intermediari,.

